

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

approvato con Decreto del Commissario di Azienda Calabria Lavoro n. 78 dell'8 settembre 2010



INDICE

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo, casi di esclusione	3
Articolo 2 - Presupposti per il conferimento degli incarichi	3
Art. 3 – Requisiti per il conferimento degli incarichi	4
Articolo 4 – Procedure per il conferimento degli incarichi	4
Articolo 5 - Conferimento di incarichi senza procedura comparativa	6
Articolo 6 – Valutazione comparativa – Criteri	7
Articolo 7 – Formalizzazione e regolamentazione dell'incarico	7
Articolo 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico	9
Articolo 9 - Pubblicità, trasparenza e controlli	9
Articolo 10 – Norme finali, rinvio alla normativa speciale	10
Articolo 11 – Entrata in vigore	10



Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo, casi di esclusione.

- 1. Il presente Regolamento disciplina i presupposti, i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento ad esperti esterni di incarichi individuali esercitati in forma di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, con contratti di lavoro autonomo, di collaborazione di natura occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2220 e 2230 del Codice civile.
- 2. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
- 3. La competenza all'affidamento degli incarichi è riservata in via esclusiva al Direttore Generale.
- 4. Il presente Regolamento non si applica nei casi di seguito elencati, per i quali trova applicazione la normativa speciale che li riguarda:
 - a) per gli incarichi professionali di progettazione e pianificazione, di direzione lavori e collaudi, disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006;
 - b) per gli incarichi di componente di commissioni di concorso o di gara;
 - c) per gli incarichi occasionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente e per la prestazione di funzioni notarili;
 - d) per gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, che trovano disciplina nel D.Lgs. n. 163/2006;
 - e) per gli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Articolo 2 - Presupposti per il conferimento degli incarichi.

- 1. Il ricorso agli incarichi esterni disciplinati nel presente Regolamento è subordinato al previo accertamento dell'esistenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali di Azienda Calabria Lavoro, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;



- b) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- c) deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno dell'organizzazione dell'Ente, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
- 2. L'esistenza dei su indicati presupposti è attestata nel provvedimento motivato con cui si attiva la procedura per il conferimento dell'incarico, nel quale deve essere indicato altresì il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione esterna.

Art. 3 – Requisiti per il conferimento degli incarichi.

- 1. Per il conferimento dell'incarico, il candidato deve:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione, e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
 - d) essere in possesso del requisiti della particolare e comprovata specializzazione universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, salvo i casi di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - e) essere in possesso degli ulteriori titoli, abilitazioni professionali o iscrizioni ad albi eventualmente richieste in riferimento alla specificità dell'incarico da attribuire.

Articolo 4 – Procedure per il conferimento degli incarichi.

1. La scelta degli esperti cui conferire gli incarichi è ordinariamente effettuata tramite la valutazione comparativa dei *curriculum* professionali degli esperti, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguita da un eventuale colloquio con i candidati.

Nei casi in cui si debba scegliere un libero professionista iscritto ad un albo oppure nei casi in cui il valore



della prestazione non sia facilmente predeterminabile, l'incarico può essere conferito previa valutazione anche delle offerte economiche.

- 2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
 - a) procedura aperta, mediante avviso pubblico per l'incarico da conferire, secondo quanto più specificamente previsto al comma 3.
 - b) procedura negoziata fra almeno tre soggetti. In tale caso viene inviata ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 3.
- 3. L'avviso pubblico contiene:
 - a) l'oggetto della prestazione richiesta, correlata al progetto o programma o obiettivo dell'Ente, o ad una fase di essi, esplicitamente indicati;
 - b) i requisiti soggettivi, i titoli, i requisiti professionali e le specifiche esperienze richieste per la partecipazione alla procedura comparativa;
 - c) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate del relativo curriculum vitae e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
 - d) i criteri di valutazione dei dati curriculari (titoli, requisiti, competenze professionali ed esperienze lavorative dichiarate dai candidati nelle domande di partecipazione), ed i relativi punteggi ponderali;
 - e) il giorno dell'eventuale colloquio;
 - f) le materie, le modalità ed i criteri di valutazione dell'eventuale colloquio, con il punteggio ponderale ad esso attribuito;
 - g) le modalità di attribuzione di punteggio all'offerta economica, qualora prevista;
 - h) la durata ed il luogo di svolgimento dell'incarico ed il compenso complessivo lordo previsto, nonché gli altri principali elementi della prestazione richiesta;
 - i) i riferimenti di legge in ordine al trattamento dei dati personali, in applicazione del D.lgs. n. 196/2003.

L'avviso è reso pubblico mediante:

- a) pubblicazione sul sito internet di Azienda Calabria Lavoro per un periodo minimo di quindici giorni consecutivi;
- b) pubblicazione sul sito internet della Regione Calabria;
- c) altre eventuali forme di pubblicizzazione, ritenute di volta in volta confacenti alle specifiche finalità



della procedura.

4. Il Direttore Generale, eventualmente assistito da una commissione di sua nomina, procede alla scelta degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i *curriculum* professionali, l'esito del colloquio e le eventuali offerte economiche, secondo quanto specificato al successivo art. 6.

Articolo 5 - Conferimento di incarichi senza procedura comparativa.

- 1. Gli incarichi possono essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento delle procedure disciplinate all'art. 4, qualora ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) in caso di esito negativo delle procedure previste all'art. 4 per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera invito;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non fungibili o comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, e sussiste pertanto unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
 - c) per incarichi aventi ad oggetto prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una prestazione episodica non riconducibile a fasi di piani o programmi dell'Ente e da svolgersi in maniera del tutto autonoma e saltuaria, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, non superiore a € 5.000,00;
 - d) in caso di particolare, comprovata ed effettiva urgenza non imputabile all'ente, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure comparative di cui all'art. 4, ivi compresi gli incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite dall'amministrazione finanziatrice tempistiche tali da non rendere possibile, pena la perdita del finanziamento, l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
 - e) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale infungibili o comunque non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- 2. Qualora, in relazione al tipo di incarico da conferire, vi siano più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, gli incarichi in via diretta debbono essere, di regola, conferiti secondo il criterio della rotazione.
- 3. Con riguardo agli incarichi di assistenza legale e tecnica, per esigenze di flessibilità e celerità l'Ente potrà procedere, sulla base di appositi avvisi, alla predisposizione di elenchi ad efficacia annuale di



personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e adeguatamente selezionato, da cui attingere nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 6 – Valutazione comparativa – Criteri.

- 1. Alla comparazione procederà il Direttore Generale, il quale, se lo riterrà opportuno, potrà avvalersi di apposita commissione, da egli nominata e presieduta.
- 2. La comparazione sarà di regola effettuata tramite valutazione dei titoli, dei requisiti e delle competenze professionali e delle esperienze lavorative dichiarate dai candidati, secondo i criteri prestabiliti nell'avviso pubblico, che in ogni caso dovranno tener conto della congruenza dei titoli valutabili con le esigenze e le finalità che si intendono perseguire con l'incarico, avuto riguardo al contenuto del programma o del progetto o del piano di attività dell'Ente.
- 3. Nei casi in cui l'incarico sia riferito ad una prestazione di particolare rilevanza o di durata superiore a tre mesi, potrà essere previsto, quale ulteriore metodologia di comparazione, lo svolgimento di un colloquio, al quale saranno ammessi solo i candidati che avranno conseguito i punteggi più elevati in esito alla fase di valutazione dei *curriculum*, in numero pari agli incarichi da attribuire aumentato di dieci.
- 4. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di comparazione, anche legati alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, o dalla riduzione dei tempi di realizzazione delle attività professionali.
- 5. Nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 1, le offerte economiche costituiscano elemento di valutazione, il meccanismo di attribuzione del punteggio deve tenere conto, per quanto compatibili, delle formule richiamate all'art. 83 del D.lgs. n. 163/2006.
- 6. In ossequio al principio di rotazione, in caso di parità di punteggio verrà preferito il candidato che non ha ricevuto precedenti incarichi da parte dell'Ente.
- 7. Della procedura di valutazione e comparazione si redige sintetico verbale, conservato agli atti dell'ufficio.
- 8. L'Ente procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 prestate dai candidati in sede di procedura. In ogni caso, prima della formalizzazione dell'incarico, ai candidati scelti in esito alle procedure di cui all'art. 3 verrà richiesto di produrre, nelle forme previste dalla normativa vigente, la documentazione necessaria alla verifica di quanto dichiarato in sede di procedura e ad accertare l'effettivo possesso dei requisiti e dei titoli valutati.

Articolo 7 – Formalizzazione e regolamentazione dell'incarico.



- 1. L'incarico conferito è formalizzato mediante conclusione per iscritto di atto di natura contrattuale tra il Direttore Generale e l'esperto incaricato, nel quale sono specificati, quali elementi essenziali:
 - a) la durata dell'incarico, che deve essere commisurata all'entità dell'attività richiesta;
 - b) il luogo di espletamento dell'incarico;
 - c) l'oggetto, che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Ente;
 - d) le modalità specifiche di realizzazione della prestazione, che è comunque espletata senza vincolo di subordinazione, e non comporta osservanza di orari predeterminati né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto;
 - e) i meccanismi di verifica del loro corretto adempimento;
 - f) la misura del compenso e l'eventuale previsione di rimborsi spese;
 - g) le modalità di pagamento del compenso;
 - h) l'incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Regolamento;
 - i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento e le eventuali penali per i casi di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento del maggior danno;
 - j) il foro competente in caso di controversie.
- 2. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico. E' invece ammessa la proroga del contratto, ma solo per esigenze sopravvenute, comunque non imputabili all'incaricato, e per una durata strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o da realizzare.
- 3. Il compenso è determinato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, all'eventuale utilizzazione da parte dell'incaricato di mezzi e strumenti propri, avendo a riferimento i compensi normalmente corrisposti sul mercato per prestazioni di analoga professionalità. Deve essere in ogni caso assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Ente. Il pagamento è subordinato all'effettivo ed accertato adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazioni a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel caso in cui gli incarichi riguardino attività da prestare per l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE o del Programma di attuazione regionale FAS, il compenso giornaliero/mensile degli esperti è determinato utilizzando come rifermento le analoghe remunerazioni previste dalla nota del Direttore Generale del Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari del Ministero dello sviluppo economico n. 0039320 del 26 novembre 2003.
- 4. Con specifico riguardo ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che possono essere stipulati nei casi in cui le prestazioni d'opera e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e coordinati funzionalmente con l'attività dell'Ente, possono essere disposte specifiche forme di



coordinamento, ma senza previsione di orari predeterminati o, comunque, di vincoli di subordinazione.

5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice Civile e l'eventuale normativa speciale di riferimento.

Articolo 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

- 1. L'Ente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico ed accerta il rispetto delle clausole contrattuali ed il buon esito dell'incarico mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. A tal fine può essere richiesta all'incaricato la predisposizione di una relazione o altra forma di riscontro delle attività svolte, qualora l'oggetto della prestazione non si sostanzi già nella produzione di studi, ricerche o pareri.
- 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'esperto esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto o in parte insoddisfacenti, si richiederà al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, nei casi previsti, si procederà alla risoluzione del contratto per inadempienza, applicando le penali in esso eventualmente previste, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

Articolo 9 - Pubblicità, trasparenza e controlli.

- 1. All'atto del conferimento dell'incarico dovrà procedersi alla pubblicazione sul sito internet di Azienda Calabria Lavoro del nominativo dell'esperto esterno, dell'oggetto e della durata dell'incarico e del relativo compenso. I relativi contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito internet.
- 2. Presso la Direzione Generale è istituito il Registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti dall'Ente, a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità, ivi compresi quelli esclusi dall'applicazione integrale del presente Regolamento.
- 3. Per gli incarichi di importo superiore a 5.000,00 Euro, gli atti di spesa, unitamente ad ogni altro documento o provvedimento utile, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.
- 4. Il dirigente competente alla gestione del personale è tenuto a curare la comunicazione semestrale al Dipartimento della funzione pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti, secondo quanto specificato dalla Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 5/2006. (art. 53, comma 14, D.lgs. n. 165/2001).
- 5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle istruzioni che saranno fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il dirigente competente alla gestione del personale dovrà curare la redazione del rapporto informativo sugli incarichi esterni conferiti nel corso



dell'anno, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Nelle more dell'attivazione dell'applicativo informatico che gestirà il flusso informativo, vale quanto stabilito dalla Direttiva n. 2/2010 del Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 10 – Norme finali, rinvio alla normativa speciale.

- 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento trova applicazione la vigente normativa in materia di rapporti di lavoro autonomo, anche di natura occasionale, e coordinata e continuativa.
- 2. Il presente Regolamento non trova applicazione inoltre per le fattispecie regolate da norme di natura speciale, in relazione alle quali lo stesso costituisce, tuttavia, disciplina di carattere residuale.

Articolo 11 - Entrata in vigore.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet di Azienda Calabria Lavoro.

Il Commissario
Avv. Pasquale Melissari